



TRIBUNALE DI TERAMO
Ufficio Procedure concorsuali

Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Delegato, Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.15/2022 r.g. avente ad oggetto ricorso ex art. 14 ter l. n. 3/2012 per la liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento proposto da [REDACTED];

OSSERVA E RILEVA

Con ricorso ex art. 14 ter l. n. 3/2012 depositato in data 11/07/2022 la ricorrente ha instato per la apertura del procedimento di liquidazione di tutti i propri beni ai sensi degli artt. 14 ter e ss. l. n. 3/2012.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012 – norma applicabile alla presente procedura *ratione temporis* ai sensi dell'art. 390, co. 1 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (CCII) in quanto incardinato in data anteriore al 15/07/2022, data di definitiva entrata in vigore del CCII – atteso che la ricorrente risulta avere la propria residenza in Teramo e pertanto nel circondario del medesimo Tribunale.

La proposta è inoltre ammissibile in quanto soddisfa i presupposti di cui agli artt. 14 ter e 7 co. 2, lettere a) e b) della l. n. 3/2012 nonché i requisiti di cui all'art. 14 ter, co. 5 l. n. 3/2012 atteso che la ricorrente non ha mai svolto attività di impresa e non risulta avere fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Quanto ai requisiti di cui all'art. 14 ter, co. 5 l. n. 3/2012, la domanda deve ritenersi parimenti ammissibile in quanto la documentazione prodotta in allegato alla stessa consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice.

Risultano inoltre depositati i documenti di cui all'art. 9, commi 2 e 3 l. n. 3/2012 in conformità all'art. 14 ter, co. 2 della medesima legge.

All'esito dell'esame della relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012 e della documentazione prodotta dalla ricorrente non emergono, inoltre, elementi che consentano di ritenere che la stessa abbia posto in essere atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni dalla data del deposito della domanda di liquidazione.

In particolare, il suo stato di sovraindebitamento si presta ad essere causalmente ricondotto ad eventi non prevedibili quali la disgregazione del nucleo familiare nel 2012 a seguito della separazione dal coniuge, beneficiario di pregresse garanzie prestate in suo favore dalla debitrice, la mancata corresponsione da parte dell'ex coniuge dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, invalida al 100% e convivente con la debitrice, nonché le gravi problematiche di salute riguardanti la stessa figlia.

Non risultano inoltre posti in essere atti di disposizione del patrimonio nell'ultimo quinquennio da parte della debitrice.

Non può neppure essere negativamente valutato l'ulteriore profilo della diligenza della debitrice nell'assumere le obbligazioni, tenuto conto dei rilievi appena svolti.

L'ammontare dell'indebitamento complessivo della ricorrente è pari ad euro 124.998,92.

L'attivo è costituito esclusivamente dal suo patrimonio mobiliare appostato nel piano per complessivi euro 21.676,77, somma che sarà tratta dai flussi reddituali futuri della debitrice, per complessivi euro 19.200,00, da corrispondersi in quarantotto rate mensili di euro 400,00, importo determinato al netto della somma da destinarsi mensilmente, per euro 1.411,57, ai sensi dell'art. 14 ter, co. 6, lett b) l. n. 3/2012, al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento della ricorrente e della figlia – percettrice di indennità di accompagnamento utilizzata in parte per il pagamento di una “*badante*” ed in parte al fine di fare fronte alle spese mediche – nonché dal ricavato della liquidazione di due autoveicoli in

titolarità della debitrice (Alfa Romeo, mod. 147, tg. ██████████ e Ford Fiesta serie 3, tg. ██████████) di valore stimato, rispettivamente, in euro 800,00 ed euro 1.000,00, salva eventuale valutazione di antieconomicità della liquidazione da parte del nominando liquidatore.

Deve sotto tale profilo precisarsi che la ricorrente ha documentato di svolgere l'attività di insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato e di percepire uno stipendio mensile netto pari a circa 1.800,00 euro, somma gravata, allo stato, *“da contratto di cessione del quinto compenso in favore di Marzio Finance (cessionario IBL Banca Spa) per euro 275,00 mensili, da cessione di pagamento con delega del quinto in favore di Marzio Finance (cessionario IBL Banca Spa) per euro 281,00 mensili (...) e sino al mese di giugno 2022 da atto di pignoramento presso terzi di un quinto derivante da procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. ██████████ Tribunale Civile di Teramo, per euro 372,16”*.

Devono ritenersi inopponibili alla presente procedura le predette cessioni del quinto dello stipendio in forza dell'espresso disposto dell'art. 8, co. 1 bis l. n. 3/2012.

Non è suscettibile di censura la esclusione dall'attivo del piano di liquidazione *sub iudice* della somma di euro 377,16 circa costituente la rata che il terzo pignorato nella procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. ██████████ è tenuto a versare, in forza della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Teramo del 27/04/2021, in favore del creditore pignorante (Condominio ██████████). A tale conclusione deve giungersi alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale nell'espropriazione presso terzi di crediti *“il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (...) non comporta (...) la caducazione dell'ordinanza di assegnazione”* (Cass. n. 10820/2020). Ed invero, ancorché tale principio ermeneutico sia stato affermato in relazione alla fattispecie della sopravvenienza della dichiarazione del fallimento del debitore rispetto ad una procedura esecutiva mobiliare incardinata nei confronti del medesimo debitore nella quale sia stata pronunciata la ordinanza di assegnazione, esso è suscettibile di estensione alla presente procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. n. 3/2012 per la sua assimilabilità al fallimento.

Parimenti non censurabile deve essere ritenuta la mancata inclusione del tfr nell'attivo appostato nel piano di liquidazione atteso che il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza non ancora verificatasi per la ricorrente, ed in conseguenza di essa.

Non può tenersi conto, allo stato, ai fini della composizione dell'attivo, neppure della carta HYPE (Banca Sella) c/c n. ██████████ trattandosi di carta mai attivata.

Non può parimenti comporre l'attivo del piano proposto il credito vantato dalla ricorrente nei confronti di ██████████ a titolo di deposito cauzionale in forza di contratto di locazione del 20/01/2018 avente ad oggetto l'attuale abitazione della ricorrente, trattandosi di credito allo stato inesigibile. Tale credito, tuttavia, dovrà necessariamente ritenersi ricompreso della domanda se e quando si verificheranno i presupposti per la sua esigibilità, dedotte le passività sostenute per il relativo acquisto e la relativa conservazione, previa integrazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 14 *undecies* l. n. 3/2012.

Deve escludersi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter, co. 6, lett. b) l. n. 3/2012, la somma di euro 1.411,57 mensili in quanto necessaria al mantenimento della ricorrente e del suo nucleo familiare costituito dalla medesima ricorrente e dai figli ██████████, il quale percepisce soltanto *“da ultimo (...) un minimo reddito ed è uscito dal nucleo familiare”* (cfr. relazione particolareggiata dell'OCC in atti).

Devono parimenti essere sottratte alla liquidazione, ai sensi degli artt. 14 ter, co. 6, lett. b) e 14 *quinquies*, co. 2, lett. e) l. n. 3/2012, in ragione della esiguità degli importi, della loro connessione alla retribuzione percepita dalla ricorrente e della presumibile destinazione al mantenimento della stessa e del suo nucleo familiare il saldo al 11/05/2022, pari ad euro 675,32, del conto corrente in essere presso BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, filiale di Teramo n. ██████████ sul quale viene accreditato soltanto lo stipendio della stessa; il saldo (al 11/09/2014) del libretto di deposito n. ██████████ in essere presso Banca Popolare di Bari Spa (ex Tercas Spa), stante la esiguità delle somme ivi giacenti alla data di presentazione del ricorso, nella specie pari ad euro 1,45.

Deve infine essere estromesso dalla liquidazione ex art. 14 ter, co. 6 lett. b) il credito avente natura impignorabile vantato dalla ricorrente nei confronti del l'ex coniuge [REDACTED] per il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia [REDACTED] derivante da separazione consensuale dei coniugi.

Considerato, infine, che anche i redditi futuri possono formare oggetto delle procedure di liquidazione in quanto beni ai sensi dell'art. 810 c.c. e tenuto conto del generale *favor debitoris* sotteso alla legge n. 3/2012, deve ritenersi che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012.

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) così come indicati nel ricorso ed in dettaglio specificati in parte motiva;
2. nomina quale liquidatore dei beni il Dott. [REDACTED];
3. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto, a cura del liquidatore, sul sito procedure.it;
5. ordina la cessazione delle trattenute del quinto dello stipendio in essere in favore di MARZIO FINANCE di cui in parte motiva;
6. estromette dalla liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ed in particolare: la somma di euro 1.411,57 mensili rinvenienti dallo stipendio mensilmente percepito dalla ricorrente, il credito avente vantato dalla ricorrente nei confronti dell'ex coniuge [REDACTED] per il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia [REDACTED] derivante da separazione consensuale dei coniugi, il saldo (al 11/05/2022) del conto corrente in essere presso BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, filiale di Teramo n. [REDACTED] sul quale viene accreditato il solo stipendio della ricorrente, pari ad euro 675,32, e il saldo (al 11/09/2014) del libretto di deposito n. [REDACTED] in essere presso Banca Popolare di Bari Spa (ex Tercas Spa), stante la esiguità delle somme ivi giacenti alla data di presentazione del ricorso, nella specie pari ad euro 1,45;
7. ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Si comunichi.

Così deciso in Teramo, il 07/11/2022.

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio